CORTE DI CASSAZIONE DI FIRENZE

COMUNE DI TEGLIO-VENETO

E

INGEGNER FRANCESCO FABRICIO

RICORSO

E NOTE AL CONTRORICORSO

FIRENZE 1879
TIPOGRAFIA BONDUCCIANA DI A. ALESSANDRI
Piazza del Duomo

Avanti la Suprema Corte di Cassazione di Firenze

(*SEZIONE CIVILE*)

Comparisce

Il Nobile Sig. Conte Augusto Marin nella sua qualità di Sindaco del Comune di Teglio-Veneto, ivi residente, ed elettivamente domiciliato in Firenze, Via Por S. Maria, N. 5 p.° p.° presso il sottoscritto Avv. Pietro Gobbo, dal quale è rappresentato.

Contro

Il Sig. Ingenere Francesco Fabricio domiciliato in Padova;

Per denunziare, siccome col presente Ricorso denunzia, alla suddetta Corte Suprema di Cassazione la sentenza del Tribunale Civile di Venezia del 28-31 Decembre 1877, notificata il 10 Novembre 1878, per i seguenti fatti e motivi:

Fatto

Avendo il Convocato, oggi Consiglio Comunale, di Teglio-Veneto, nell' adunanza del 28 Aprile 1846, deliberato *per urgenza*, di allargare, scavare e rettificare i due confluenti Lugugnana e Meriis, scorrenti ambedue principalmente sul suo territorio, venne con Nota del Commissariato distrettuale del 16 *Agosto* 1846 incaricato della compilazione del relativo Progetto l' Ingegnere Fabricio allora di Portogruaro » impegnan- » dosi la di lui solerzia a presentarlo *colla maggiore possibile* » *sollecitudine*, affinchè il Progetto riuscisse sodisfacente allo » scopo di impedire la dispersione delle acque in ricorrenza » di piene e di effettuarne lo smaltimento. »

Tardando l' Ingegner Fabricio a compilare e rimettere il commessogli Progetto, il Commissariato medesimo con altra Nota urgente del 20 *Luglio* 1847 eccitavalo all' adempimento dello incarico assuntosi rimproverandolo del *ritardo*, aggiungendo » ivi » che quella R. Carica esigeva dai professionisti mag- » giore attività *affine di non infirmare viziosamente* i prov- » vedimenti di utilità e comodo pubblico, fra cui primeg- » giano i lavori idraulici per la loro immediata influenza » sull' agricoltura e sull' igiene; » ed ordinandogli di produrre *entro tre giorni a recepto* il rapporto giustificativo.

L' Ingegnere Fabricio con rapporto del 24 Luglio 1847, mentre tentava di giustificarsi del frapposto ritardo con la importanza degli studj da farsi, *prometteva* formalmente che *fra*

breve spazio di tempo avrebbe compito e rimesso il Progetto.

Questo Progetto invece veniva dall' Ingegnere Fabricio rimesso, insieme alla Notula delle sue compteenze e spese in Lire italiane 1093, 65, *tredici anni dopo!!* cioè nel 6 Settembre 1859, quando trasferitosi da Portogruaro a Padova piacquegli di ricordarsene, e quando per le condizioni finanziarie del Comune di Teglio-Veneto, e per le mutate condizioni topografiche dei due confluenti, il Progetto non era più attuabile in alcun modo, tantochè l' Uffizio delle pubbliche costruzioni con Nota o Consulta del 2 Dicembre 1859, dichiarava *di non approvarlo.*

Dal 2 Dicembre 1859 al 1874 corsero *altri quindici anni!!* senzachè più si parlasse del Progetto e dei lavori, allorchè l' Ing. Fabricio nel 14 Maggio 1874 citò il Comune di Teglio-Veneto avanti la Pretura di Portogruaro per ottener pagamento della sua Notula di competenze e spese. Eccepì il Comune contro tale domanda *in tesi* – che il Progetto era stato rimesso tardivamente e quando i lavori progettati non erano più di possibile attuazione; – *e in ipotesi* – che l' autorità giudiziaria era incompetente a liquidare quella Notula. Replicò l'Ing. Fabricio che nessun termine eragli stato nè espressamente, nè tacitamente assegnato a rimettere il Progetto, il quale era *con lievi modificazioni* attuabile, e che competente era l' Autorità giudiziaria a liquidare la sua notula.

Il Pretore di Portogruaro con sua Sentenza del 3 Febbraio 1876 assolvè il Comune *dalla osservanza del giudizio*, e condannò il Fabricio nelle spese.

Appellò principalmente il Fabricio, ed appellò incidentalmente il Comune da questa Sentenza al Tribunale di Venezia, avanti il quale le Parti tornarono a chiedere, il Fabricio, la definitiva condanna del Comune, e quest' ultimo la sua definitiva assoluzione, ripetendo con le respettive loro Comparse Conclusionali le stesse domande ed eccezioni che avevano presentate avanti la Pretura. Aggiungeva però il Comune con la propria Comparsa Conclusionale del 21 Decembre 1877 una nuova eccezione che in primo grado non aveva presentata, cioè che in ogni più strana ipotesi l'azione del Fabricio era prescritta » ivi » ad esuberanza in fine ed in quanto fosse » del caso opponevasi la prescrizione triennale a tenore » dell' Articolo 2140 Codice Civile. »

Il Tribunale di Venezia rigettò con la già accennata Sentenza gli appelli principale del Fabricio e incidentale del Comune, confermò la sentenza della Pretura ritenendo infondate le due eccezioni del Comune, circa la *tardività* ed *inattuabilità* del Progetto, e ritenendo invece fondata l'eccezione della incompetenza dell' Autorità giudiziaria a liquidare la Notula. Sull' altra eccezione del Comune, cioè sulla *prescrizione* dell' azione, neppure una parola spese il Tribunale, il quale è a ritenere perciò che l'eccezione stessa o non vedesse o dimenticasse completamente. Ed è di questa Sentenza che il Comune invoca dalla Corte Suprema la cassazione per i seguenti motivi di

Diritto

PRIMO MOTIVO

Violazione del combinato disposto degli articoli 360 *n.* 6. *e* 361 *n.* 2. *del Codice di procedura civile.*

La eccezione di prescrizione dell' azione promossa dall' Ingegn. Fabricio venne dal Comune formalmente ed esplicitamente dedotta in appello (come ne aveva diritto per l' articolo 490 del Codice di procedura civile) con la propria Comparsa Conclusionale del 21 Decembre 1877, come subalterna ipotesi, mentre avrebbe potuto dedursi come tesi principale, ma venne dedotta; – nell' ultima parte della detta Conclusionale, e per mera abbondanza, mentre avrebbe potuto anche senz' altra difesa e principalmente dedursi, ma venne dedotta; – in poche parole, tante quante bastavano a così chiara eccezione, ma venne dedotta; – dedotta col rilievo *del fatto* della decorrenza di tre anni, dedotta col rilievo *dell' articolo di legge* invocabile ed invocato, cioè l' art. 2140 del Codice civile italiano.

Di ripetere nel riassunto e fra le conclusioni la istanza per l' accoglienza di tale eccezione non aveva il Comune, per la costante giurisprudenza, bisogno. Obbligo aveva dunque il Tribunale, leggendo tutta ed accuratamente la Conclusionale del Comune, di preoccuparsi di così vitale, decisiva e

quasi pregiudiciale eccezione, tanto più che evidente ed intuitiva ne era in diritto la sua fondatezza, e il tempo trascorso dall' esecuzione dell' opera alla ripetizione della mercede era si lungo da non potere nè dovere sfuggire alla più comune attenzione. La Sentenza denunziata che alla eccezione di prescrizione neppur lontanamente o vagamente accennò dimenticandola completamente, peccò adunque manifestamente del vizio d'incompleta motivazione, nè può sfuggire per questa prima e prevalente ragione alla censura della Corte Suprema, cui non parrà, ci giova almeno sperarlo, se non c' illude l' amor della causa, malamente mosso nel caso concreto il troppo abusato lamento della mancata motivazione.

SECONDO MOTIVO

Violazione dei §§ 863. 901. 904. 1153. e 1154. del Codice civile Austriaco.

Diceva il Comune colla più volte rammentata Comparsa Conclusionale che il progetto fu presentato dall' Ing. Fabricio con difetti così essenziali da renderlo assolutamente *inattuabile* » ivi » inquantochè nel lunghissimo intervallo di tem-
» po dal 1846 al 1859, il disegno era diventato ineseguibile
» pel duplice rispetto tecnico e finanziario; avvegnachè pel
» decorso del tempo, pei sedimeni delle acque, per lo sfra-
» namento di un tratto di riva, pel conseguente abbassamento
» di parte delle piante, per l' inalzameato fatto dai privati di

» una strada consortiva, già esistente, e infine pel taglio ese-
» guito nell'anno 1855 della Strada Comunale che mette al
» latifondo denominato le Pars, e costeggia il Colatore Meriis,
» gli scavi non erano più nelle misure indicate nel progetto,
» nè sarebbe occorso incominciarli dal punto contemplato
» dal progetto; e d'altro canto pegli avvenimenti fortunosi
» del 1848, le imposte e i pesi addossati ai Comuni avevano
» ridotto quello di Teglio (il più piccolo ed il più povero
» del Distretto di Portogruaro) nella impotenza di eseguire
» il Progetto quando pure, per non concessa ipotesi, questo
» fosse stato ancora utile e tecnicamente possibile. » Qual fu
la ragione addotta dal Tribunale per respingere cosiffatta ec-
cezione? – Fu che il Progetto fatto *secondo l'incarico era nei riguardi dell' Ingegnere Fabricio* un lavoro compiuto, aggiun-
gendo » ivi » che se per le mutate condizioni delle acque
» da regolarsi il Progetto Fabricio non era più attuabile, co-
« me afferma il Comune di Teglio, non consta che fino da
» quell'avverarsi di cose e prima che il Progetto venisse
» compilato siasi fatto cessare il Mandato formalmente dato
» all'Ingegner Fabricio. » Ma così ragionando il Tribunale
interpetrò falsamente e doppiamente violò il rammentato §
3153 che autorizza il Committente dell'opera a recedere dal
Contratto per difetti essenziali dell'opera stessa, facendo
consistere la *completezza* del Progetto non nella sua *attuabi-lità* obiettiva di fronte all'Opera progettata, ma nella *credu-lità* personale dell'Autore del Progetto che attuabile fosse, –

e ponendo *a carico del Committente* il recedere dalla commissione, a cose cambiate, senza prestabilire se l'avvenuto cambiamento avvenisse o no *durante il ritardo dell' incaricato* a presentare il Progetto.

Diceva in secondo luogo il Comune che il lavoro commesso nel 1846 all' Ingegnere Fabricio *era urgente*, e doveva perciò pei termini espressi dal Contratto essere presentato *colla maggior possibile sollecitudine* tantochè, tardando l' Ingegnere a presentarlo, gli furono nel 1847 assegnati dalla Autorità Competente *tre giorni* a giustificare l' incorso ritardo; e l' Ingegnere Fabricio PROMISE che avrebbe presentato il Progetto *fra breve spazio di tempo.* E queste cose tutte, ritenne anche in fatto la denunziata Sentenza, la quale così si esprime: » Il Fabricio assumeva l' incarico affidatogli ed il Commissa- » riato di Portogruaro con Nota 20 Luglio 1847 n. 4289 ec- » citava l' Ingegnere stesso a produrre il commessogli pro- » getto ed a giustificare L' INCORSO RITARDO, a cui rispondeva » il Fabricio con Rapporto 24 Luglio 1847 PROMETTENDO fra » breve spazio di tempo di rassegnare il progetto medesimo, » *ciò che in effetto non avveniva che tredici anni dopo*, e » cioè nel 6 Settembre 1859 » aggiungendo la Sentenza stessa che da parte dell' Ingegnere eravi stata MANIFESTA TRASCURANZA col lasciar trascorrere questo buon numero d' anni prima di produrre il progetto. Ciò posto è ritenuto in fatto, come negare nel caso l' applicabilità dei §§. 901. 904. e 1154 del Codice Austriaco? Anche se un termine non fosse stato

esplicitamente apposto come condizione, questo termine veniva ad emergere per implicito necessario dalla qualita dell' opera e dalle particolari circostanze del caso, intendendosi il motivo, od il fine dell' opera espressamente apposto per condizione (§. 901.), e in ogni caso anche non essendosi stabilito un certo tempo alla esecuzione del Contratto, questa poteva chiedersi subito, come fu chiesta (§. 904.) – Se non che ogni questione in proposito veniva a cessare coll'aver la sentenza denunziata ritenuto tre fatti, decisivi della causa; il fatto *dell' incorso ritardo* dell' Ingegnere al compimento del dover suo ; *la promessa formale* di lui di purgare la mora ; *la manifesta trascuranza* nel purgarla. Il locatore dell'opera non aveva dunque adempito per sua colpa la promessa entro il tempo stabilito come condizione e il conduttore non solo non era più obbligato ad accettare la cosa da lui ordinata ma poteva e può anzi esigere l' indennizzazione pel danno che gliene fosse per avventura derivato. (§ 1154). Che se il Comune, come la denunziata sentenza aggiunge, non compulsò l' Ingegnere a produrre il progetto, ne pensò in altro modo alla sistemazione dei confluenti, poco poteva importare, ed importa, libero com' era il Comune stesso di non compulsare ulteriormente chi già da gran tempo trovavasi in contumacia, e di procrastinare la esecuzione di un' opera per la quale più non si avevano i mezzi.

er questi motivi, da svilupparsi occorrendo nei modi a termini di legge, il Comune di Teglio-Veneto.

Conclude facendo istanza che piaccia alla Corte Suprema di cassare con rinvio la denunziata sentenza, ordinando la restituzione del deposito, e condannando l'Intimato nelle spese del giudizio e nelle indennità di ragione, con ogni altra pronunzia di giustizia.

Li 6 Febbraio 1879.

Avv. PIETRO GOBBO.

NOTE AL CONTRORICORSO

Stretto l' Intimato dalla evidenza e riconosciuta l'efficacia del Ricorso, mentre poche cose e affatto insussistenti replica ai motivi, si apprende disperatamente a due eccezioni pregiudiciali di *irricevibilità,* che anzitutto giova brevemente confutare.

Prima Eccezione Pregiudiciale

Si dice in primo luogo improponibile il Ricorso *del Comune*, perchè la sentenza denunziata fu *dal Sindaco* tacitamente *accettata* coll' esigere le spese tassate dalla sentenza del Pretore, che intanto potevano, secondo l' Intimato, essere domandate e riscosse in quanto la sentenza del Tribunale di appello venisse accettata.

Due separate e perentorie repliche possono darsi a questa prima eccezione:

1.° *L' acquiescenza* al giudicato, ossia *la renunzia* al diritto di impugnarlo coi mezzi ordinarii o straordinarii, sia essa espressa o tacita, derivante cioè da dichiarazioni esplicite o da fatti che equivalgano, non può provenire che da persona, la quale abbia la piena capacità giuridica di emetterla.

» L' acquiescenza al pronunciato del Giudice importan-
» do renunzia a un diritto, non può farsi se non da chi può
» *liberamente disporre del suo diritto*, e su cose sulle quali
» le Parti possono *liberamente* contrattare o transigere. »
(*Ricci Commento al Cod. di proced. civ. vol. II, n. 471*). –
» L' accettazione della sentenza essendo una vera *convenzio-*
» *ne*, richiede la capacità che a costituire qualunque con-
» venzione valida è necessaria. » (*Borsari Commento al Co-*
dice di proced. art. 461, n. 3).

» L' acquiescenza, della quale ragioniamo (alla senten-
» za) importando rinuuzia all' appello, non può essere pre-
» stata che da coloro, i quali hanno la *libera* disposizione di
» questo diritto sia che appartenga loro per propria ragione
» o come *legittimi* rappresentanti di altre persone. Quindi per
» alcuni è da cercare se siano per sè stessi capaci; per al-
» tri se possano prestare acquiescenza *per conto altrui* . . . .
» Il Sindaco d' un Comune NON HA FACOLTÀ DI ACCETTARE una
» sentenza che offenda i diritti del Comune medesimo senza
» essersi nei modi legittimi autorizzato. » (*Mancini – Pisa-*
nelli – Scialoja Vol. 4.° lib. III, num. CCXLIV, CCLII) – »
» Attesochè se egli è vero che l' art. 465 del Codice di pro-
» cedura civile stabilisce che l'accettazione espressa o tacita
» della sentenza importa renuncia al diritto d' impugnarla è
» però egualmente costante, che onde la renuncia sia effica-
» ce è necessario lo stabilire che il renunziante era esso *l'in-*
» *vestito del diritto renunciato*, e che inoltre il suo operato
» fu spontaneo. – Che fatta applicazione di questo principio

» al caso si fa manifesto che la pretesa acquiescenza alla de-
» nunciata sentenza desunta dal pagamento delle spese della
» sentenza del Pretore, state poste a carico della Comunità
» ricorrente, si presenta destituita di fondamento, perchè se
» tali spese furono realmente pagate al Guglielmetti dall' esat-
» tore di Govone in dependenza di un mandato spedito e sot-
» toscritto *da un Assessore comunale, dal Sindaco e dal Se-*
» *gretario*, non consta però ed è anzi escluso dal certificato,
» presentato dalla stessa Comunità, che quel pagamento sia
» stato preceduto da alcuna apposita autorizzazione o delibe-
» razione *di quel Consiglio o della Giunta municipale*, che
« sarebbe stata per legge NECESSARIA onde imprimere allo
» stesso pagamento il carattere di una accettazione *tacita*
» della sentenza, e per fare così prova di una rinuncia, che
» in massima potesse essere suscettibile di ben fatali conse-
» guenze. » (*Decisione della Corte di Cassazione di Torino del* 13 *Maggio* 1871. *Annali di giurisprudenza italiana*, *vol.* 5. 1. 1. 307).

Nè può essere diversamente avuto riguardo anche al preciso disposto dell' Articolo 343 del Codice di Procedura Civile per il quale non potrebbe il Sindaco renunziare *agli atti* senza le forme stesse stabilite per la introduzione del Giudizio, che sono l' autorizzazione del Consiglio, o nei congrui casi della Giunta (Art. 87 n.° 5 e 94 della legge Com. e Prov.); imperocchè se la renunzia *agli atti* fatta dal Sindaco senza tali autorizzazioni sarebbe inefficace ad obbligare il Comune, molto meno può essere efficace la renunzia agli atti *e alla azione*,

che è la conseguenza necessaria della acquiescenza tacita al Giudicato.

Conseguentemente allorchè il Sindaco del Comune di Teglio domandava e riscuoteva dall' Ingegnere Fabricio le spese del primo giudizio non poteva non intendere di far cosa che rientrasse nei limiti delle sue attribuzioni, delle sue facoltà, quella cioè di incassare puramente e semplicemente una somma dovuta al Comune, senza intendere di impegnare con ciò il Comune stesso ad accettare la Sentenza del Tribunale e a renunziare ad ogni rimedio che per avventura avesse potuto competergli contro la medesima, e che poi ebbe ad esperimentare col suo Ricorso avanti la Suprema Corte di Cassaztone. E come il Sindaco, non avrebbe, anche volendo, potuto impegnare il Comune nella renunzia riscuotendo, anche senza alcuna riserva, dall' Ingegnere Fabricio le spese; se tale riscossione gli fosse stata offerta od imposta, così non può supporsi nè ammettersi che lo abbia impegnato riscuotendola coll' averle invece per lodevole zelo reclamate.

2.° Quando avesse il Sindaco potuto, non avrebbe voluto, come certamente non volle, accettare la Sentenza.

» L' acquiescenza implicita » per dirlo cogli stessi Illustri Commentatori del Codice di Proced. Civ. Sardo » (Luogo » citato n. CXC) può resultare da ogni fatto od atto dal » quale si possa dedurre *con sicurezza* il proposito di accet- » tare il giudicato o renunziare all' appello. Essa ha il mede- » simo fondamento e lo stesso valore dell'acquiescenza espli- » cita ; ma ricavandosi da induzione offre il pericolo di mag-

» giore incertezza. Per cansarlo è duopo che la induzione
» SIA INELUTTABILE, cioè che il fatto da cui si ripete sia certo
» o che esso non possa spiegarsi altrimenti che col proposito
» di accettare la sentenza. Se fosse capace di una spiegazio-
» ne diversa, l'induzione sarebbe vacillante e la eccezione
» tratta dall'acquiescenza dovrebbe respingersi come incerta. »
E su questo principio è oramai concorde la dottrina e la giurisprudenza; cosicchè è stato deciso, per esempio, che non si preclude la via a ricorrere per conseguire l'intero fondo chi in esecuzione di una Sentenza che gli concesse soltanto la metà, ne domanda frattanto la divisione (Decisione della Corte di Cassazione di Roma del dì 14 Giugno 1876 Annali di G. P. Italiana Vol. 11. 2. 50); – Non si preclude la via a ricorrere contro la condanna chi condannato provvisoriamente a pagare un biglietto all'ordine, ed abilitato contemporaneamente ad eseguire una prova testimoniale tendente ad escludere il debito, eseguisce frattanto la prova (Decisione della Corte di Firenze del dì 20 Novembre 1871, detti Annali Vol. 6. 1. 1. 30); – Non si preclude la via a ricorrere contro la dichiarata incompetenza dell'Autorità Giudiziaria in una causa di danni chi frattanto accettò una misura conservatoria ordinata dalla stessa Autorità Giudiziaria e che se non era tutto, era almeno qualche cosa di quello che domandava (Decisione della stessa Corte di Cassazione di Firenze del 10 Febbrajo 1873, detti Annali Vol. 7. 1. 1. 208); e così via discorrendo. Infatti contenendo la Sentenza impugnata più parti, non implica accettazione della parte in

cui il Ricorrente rimase soccombente la esecuzione di quella in cui riuscì vittorioso (Mancini - Pisanelli - Sialoja - Luogo citato N. CXCVIII - CCII, e Nota relativa).

E così fece il Sindaco di Teglio. - Avendo domandato la piena, immediata e definitiva assoluzione del Comune dalle domande dell' Ing. Fabricio, cui negava ogni diritto ed azione, e non avendo invece ottenuto dal Pretore e dal Tribunale che la provvisoria assoluzione *nello stato degli atti* dalle domande medesime colla condanna dell' Avversario nelle spese del primo Giudizio (essendo state compensate quelle di Appello) è naturale e logico ritenere che, queste spese domandando e incassando non appena il Tribunale le ebbe rese esigibili colla conferma della Pretoriale Sentenza, intendesse e volesse eseguire ed effettivamente eseguisse le due Sentenze nella parte in cui il Comune riuscì vittorioso, senza pregiudizio di ricorrere contro la parte in cui ebbe a soccombere, inquantochè se l' ottenuto non era *tutto* il domandato, era pur *qualche cosa*, su cui, qualunque possano essere le sorti dell' attuale Ricorso *sul resto*, non è più luogo a disputare, per non avere l' Ing. Fabricio proposto tempestivamente contro questa parte della Sentenza alcun rimedio, come non era luogo a disputare sulla provvisoria loro esecuzione in quella stessa parte nel tempo in cui quelle spese vennero riscosse. E ciò risponde anche alla osservazione del Contro-ricorso, non potere cioè il Comune impugnare quella Sentenza del Tribunale in ordine alla quale potè il suo Sindaco esigere le spese della Pretura: imperocchè anche annullata, come ci auguriamo che

sia la Sentenza stessa, lo sarebbe sull' unico punto del diritto o nò nel Comune alla sua assoluzione definitiva, rimanendo intangibile per ogni futuro possibile evento, come cosa oramai giudicata, la pronunzia quanto alla assoluzione del Comune nello stato degli atti, che fu *quella* per cui il Pretore ebbe come conseguenza ad accordare le dette spese, che non potevano mai più cessare d' essere dovute al Comune ognivoltachè, o vinca o perda la *prima* questione al Tribunale di rinvio, con o senza ottenere le spese d' appello, non poteva non conservare il diritto a ritenere le spese di primo grado ottenute *esclusivamente* per la vittoria riportata sulla *seconda* questione e risoluta oramai *definitivamente* a suo favore.

È molto affine al caso nostro quello contemplato dalla Decisione della Corte di Cassazione di Napoli del 26 Settembre 1846 riportata in Nota dai rammentati Commentatori del Codice di Procedura Civile Sardo (n. CCVI), dalla quale rilevasi che mentre in quel caso speciale si ritenne accettata una sentenza dalla Parte vincitrice che riscosse le spese riguardanti la *totalità* del Giudizio per la ragione che annullata la sentenza sarebbe caduto il titolo della riscossione, *che avrebbe dovuto sottostare a novello esame in grado di rinvio*, rilevasi pure che in un diverso concetto sarebbe sceso quel Supremo Consesso, se si fosse trattato come nel caso presente, di spese riguardanti una parte soltanto del Giudizio, è così di esecuzione portata ad un *sol capo della Decisione che fosse stata favorevole al Ricorrente, per disputarsi se egli, a malgrado*

di essa, potesse mantenere invulnerato il suo diritto a lamentare dei capi a lui contrari; tantochè i Commentatori stessi ebbero al numero-CCI, e relativa Nota, ad esprimersi nel modo seguente « ivi » Allorchè essendo più i capi, vi ha
» nonpertanto nella Sentenza un provvedimento *comune* a
» tutti, l'esecuzione di questo importa l'accettazione della
» *intiera* Sentenza. Quindi la Corte Suprema di Giustizia di
» Napoli riteneva che la riscossione delle spese includeva
» l'accettazione di tutta la sentenza. Ma *in molti casi* siffatta
» applicazione potrebbe dimostrarsi ingiusta. Se taluno avrà
» domandato 1000 lire per un legato e 1000 per un mutuo,
» ed accolta la sua domanda soltanto pel primo capo, sarà
» stato condannato il Convenuto alla metà delle spese, se
» l'attore riceverà questo pagamento CHI POTRÀ DUBITARE CHE
» EGLI HA INTESO ADERIRE AD UN SOLO CAPO DELLA SENTENZA?
» (Nota) »

E che lo stesso Ing. Fabricio pensasse non avere il Sindaco di Teglio col ripetere e ricevere le spese inteso aderire alle parti della Sentenza sfavorevoli al Comune, si ha la prova nel fatto eloquentissimo che, nonostante ciò, e anche dopo il pagamento delle spese venne da lui notificata al Comune la Sentenza, mentre era perfettamente inutile tale notificazione se la Sentenza medesima fosse stata accettata, come per parte dell'Intimato si sostiene.

Nel dubbio poi deve sempre rispondersi per la esclusione dell'acquiescenza non presumendosi mai la renunzia ai propri diritti.

Seconda Eccezione Pregiudiciale

Si dice in secondo luogo irricevibile il Ricorso per mancanza di interesse nel Comune a ricorrere, avendo dalla sentenza denunziata ottenuto quanto desiderava. Strana eccezione! Un Comune che si espone a ricorrere da una Sentenza, affrontando spese e pericoli, *senza interesse*! Disgraziatamente per il Comune di Teglio, ha anche troppo interesse a ricorrere! Non si nega *in diritto* che chi pose due domande in modo alternativo, cioè in modo che l' una valesse l'altra, possa in certi determinati casi non avere interesse a ricorrere da una sentenza che accolse una delle due domande perchè ottenne tutto quello che domandava. Si nega in fatto che duedomande in modo alternativo proponesse il Comune di Teglio contro l'Ing. Fabricio, proponendo in tesi il rigetto *definitivo* delle pretensioni di quest' ultimo e in ipotesi il rigetto *nello stato degli Atti* delle pretensioni medesime. Queste erano domande, delle quali la seconda era alla prima *subordinata*, e non domande *alternative*, nè v' è sottigliezza di ragionamento che valga a dimostrare il contrario; e ci sembrerebbe far offesa alla Corte Suprema se più di questo dicessimo a confutazione della eccezione avversaria, bastando aggiungere che non fu mai negato il diritto di ricorso a Colui che, vittorioso nella ipotesi, si giovò dei rimedi dalla legge accordati per veder trionfare la tesi.

Sul Merito del Primo Motivo

Poche parole adopera l' Intimato per difendersi dal primo motivo, e anche le poche parole sono troppe di fronte alla evidenza del vizio di mancata motivazione che il Comune rimprovera alla sentenza denunziata. Che l' Intimato medesimo non abbia da presentare la copia della detta Comparsa Conclusionale comunicatagli dal Comune alla Udienza nella quale la causa fu discussa avanti il Tribunale di Venezia, col pretesto di averla smarrita, poco interessa, ognorachè sussiste e fu dal Comune depositata col Processo l' altra sua copia autenticata col visto del Cancelliere. Da questa resùlta chiaramente che fu dal Comune stesso dedotta in appello (e anche in appello poteva dedursi. - Art. 2110 *Codice Civile e 490 ultimo capoverso del Codice di Proced. Civ.*) la eccezione della *prescrizione* dell' azione spiegata dall' Ing. Fabricio in ordine all' Art. 2140 ultimo capoverso e 47 delle disposizioni transitorie del Codice Civile. Obbligo aveva adunque il Tribunale di occuparsi di questa eccezione e di motivare la sua sentenza per accoglierla o rigettarla, essendo oramai principio costante di Giurisprudenza che » perchè vi sia vizio di omessa motiva- » zione non occorre che le eccezioni del Convenuto, intorno » alle quali la sentenza si tacque, siano state riassunte *per* » *modo specifico nella parte conclusiva della Comparsa Con-* » *clusionale*, ma basta che siano chiaramente DEDOTTE *nella* » *Comparsa medesima* e che siano vere e proprie eccezioni » dirette a respingere la domanda e non ragioni giustificate » delle eccezioni » (Decisione della Corte di Cassazione di

Firenze del dì 8 Febbrajo 1875, Annali di G. P. Italiana vol. 9. 1. 1. 74. – Concorda Cassazione di Roma, detti Annali 1876, 1, 1, 203. – Cassazione di Firenze detti Annali 1876, 1, 1, 439; e decisione della stessa Corte di Cassazione di Firenze del dì 12 dicembre 1878 in causa Cappellini. – Deggiovanni – Rivalta). Nè può valere a difesa dello Intimato l'osservare, come Egli osserva col Contro ricorso, che *la sentenza denunziata fa precedere il dispositivo dalla formula comprensiva – rejetta ogni contraria istanza, ragione, eccezione e conclusione* – imperocchè se questa formula può tener luogo di *dispositiva* non può tener luogo *di motivazione,* e le sentenze devono contenere *e l'una e l'altra* a pena di nullità (*Art.* 360, *n.* 6° 7° 361 *n.* 2° del Codice di Proc. civ.) Come non varrebbe disputare, se disputato avesse l'Intimato nel suo Controricorso e disputabile fosse, della maggiore o minor fondatezza della opposta e non motivata eccezione di presunzione, imperocchè se la Corte Suprema può sostituire in diritto i motivi giusti ai motivi erronei della sentenza che le sia denunziata, non può supplire neppure in diritto alla ommissione assoluta di motivazione (Decisione della Corte di Cassazione di Firenze del Dicembre 1873 Annali di G. P. Italiana vol. 8. 1. 1. 54; – della Corte di Cassazione di Napoli del dì 22 gennaio 1874 detti annali vol. 8. – 1. 1. 218, e Nota).

Sul Merito del II Motivo

Opponeva il Comune alle domande dell' Ing. Fabricio: 1° Che il progetto commessogli nel 1846, ora divenuto nel 1859, *inattuabile* per ragioni tecniche e finanziarie; 2° Che il progetto stesso era stato rimesso *fuori di tempo* – per concludere come in tesi concludeva per la assoluzione definitiva dal pagamento. La denunziata sentenza rispondendo a questi due argomenti disse in primo luogo che il progetto fu fatto e riuscì *secondo il mandato* conferito dal Committente e doveva perciò esser da questo pagato, e così non venne punto a risolvere quello che era appunto in questione, cioè se per il ritardo, e così per colpa dell'Ingegnere, era in progresso di tempo l' opera divenuta inattuabile in quel modo che in principio erasi calcolato che attuabile fosse; e disse in secondo luogo che a presentare il progetto non erasi stabilito alcun termine, mentre ritenne in fatto che costituito *in mora* a presentarlo, l' Ingegnere *promise* che lo avrebbe presentato fra breve spazio di tempo *con manifesta trascuranza* poj nel presentarlo dopo tredici anni, ammettendo e ritenendo così che un termine venne effettivamente assegnato. Nè queste, a cui il Ricorso richiama, sono questioni di fatto che sfuggano alla censura della Corte Suprema, come a torto l' Intimato sostiene e pretende.

Laonde la difesa del Comune Ricorrente ha piena fiducia che la Suprema Corte di Cassazione, rigettate le eccezioni pregiudiziali dell' Intimato, casserà la denunziata sentenza.

Devotissimo

Avv. PIETRO GOBBO